

TFR E TFS – INDEBITE TRATTENUTE

La sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012, ha espressamente censurato e dichiarato illegittima l'estensione, anche al trattamento di fine rapporto (TFR), della contribuzione posta a carico del lavoratore nel diverso regime di trattamento di fine servizio (TFS).

Tale illegittimità si fondava sull'art.1, comma 7, del D.P.C.M. 20.12.1999 che, subdolamente, prevedeva anche per il TFR le stesse aliquote contributive per il TFS.

Ne consegue che tutti coloro che operano nel pubblico impiego in regime di trattamento di fine rapporto (TFR) hanno diritto a chiedere, nel termine prescrizione decennale, all'INPS (che ha incorporato l'INPDAP dal 1° gennaio 2012) la restituzione della contribuzione indebitamente trattenuta (e risultante sui prospetti paga).

Può proporre ricorso ordinario presso il Giudice del Lavoro il personale della scuola che opera in regime di TFR in quanto:

- Assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, ma che ha aderito alla previdenza (Fondo Espero o complementari);
- Assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000;
- Assunto a tempo determinato a partire dal 30 maggio 2000.

La nostra Organizzazione Sindacale mette a disposizione per tutti i suoi iscritti la diffida allegata (link).

Dopo aver provveduto personalmente all'invio della diffida a mezzo raccomandata a/r all'INPS e al MIUR, ciascun iscritto è pregato di farne pervenire, presso la nostra sede di Bari, una copia completa dei recapiti, in modo da poter essere contattato in occasione dell'avvio di un'azione giudiziale e venire in sede munito di :

- **copia delle raccomandate inviate, nonché delle ricevute di partenza e di ritorno delle raccomandate stesse**
- **copia delle buste paga da cui risulti la trattenuta del 2,5%.**